

Proposta N° 457/ Prot. Data 21/11/2014		Inviata ai capi gruppo Consiliari il _____ Prot.N° _____ L'impiegato responsabile _____
---	---	--

Comune di Alcamo
 PROVINCIA DI TRAPANI
Copia deliberazione della Giunta Municipale

N° 385 del Reg. Data 27/11/2014	OGGETTO :	Lite Accurso Francesco + 17 contro Comune di Alcamo - Autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. al Segretario Generale Dr. Cristofaro Ricupati.
Parte riservata alla Ragioneria Bilancio _____ ATTO n. _____ Titolo _____ Funzione _____ Servizio _____ Intervento _____ Cap. _____		NOTE Immediata esecuzione <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

L'anno duemilaquattordici il giorno ventisette del mese di novembre alle ore 13,20 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei signori:

		PRES.	ASS.	FAV.	CONTR.	ASTEN.
1)	Sindaco Bonventre Sebastiano	X		X		
2)	Ass.. Anz. Coppola Vincenzo	X		X		
3)	Assessore Culmone Renato	X		X		
4)	Ass. V/Sindaco Cusumano Salvatore		X			
5)	Assessore Manno Antonino	X		X		
6)	Assessore Grimaudo Anna Patrizia Selene	X		X		
7)	Assessore Papa Stefano	X		X		

Presiede il Sindaco **Bonventre Sebastiano**

Partecipa il Segretario Generale **Dr. Cristofaro Ricupati**.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto: **Lite Accurso Francesco + 17 contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati .**

Premesso il ricorso proposto innanzi al Tribunale di Trapani dei dipendenti: **Accurso Francesco, Bonventre Vincenzo, Ciacio Biagio, Coraci Damiano, Di Filippi Gioacchino, Di Giorgio Giuseppe, Impellizzeri Stefano, Ingrassia Giuseppe, Intravaia Gaetano, Lauria Giuseppe, Maniscalchi Vincenza, Messina Vincenzo, Onesto Eleonora, Piscitello Andrea, Rubino Rosa, Reginella Paolo, Vilardi Armando, Vivona Leonardo**, per avere riconosciuto il diritto nei confronti del Comune di Alcamo, per avere quest'ultimo, asseritamente omesso, nella sua qualità di sostituto di imposta, di applicare agli emolumenti accessori percepiti dagli attori negli anni successivi rispetto al periodo in cui hanno espletato i loro servizi, il regime della tassazione separata .

Ritenuto infondato in fatto e in diritto il predetto ricorso;
Che appare, pertanto, opportuno resistere in giudizio dinanzi al Tribunale di Trapani al fine di tutelare i propri interessi in ogni stato e grado di giudizio, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;

Che tale nomina può essere conferita, pertanto al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati conferendo allo stesso ampio mandato di legge;

Visto l'art. 417 bis del c.p.c. il quale prevede che le PP.AA. nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti, limitatamente al giudizio di 1° grado possono stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti;

- vista la l.r. 15.3.1963, n.16 e successive modifiche ed aggiunte;

PROPONE DI DELIBERARE

- 1) Di autorizzare il Comune di Alcamo, in persona del Sindaco pro tempore Dott. Sebastiano Bonventre a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani nel procedimento promosso dai dipendenti **Accurso Francesco, Bonventre Vincenzo, Ciacio Biagio, Coraci Damiano, Di Filippi Gioacchino, Di Giorgio Giuseppe, Impellizzeri Stefano, Ingrassia Giuseppe, Intravaia Gaetano, Lauria Giuseppe, Maniscalchi Vincenza, Messina Vincenzo, Onesto Eleonora, Piscitello Andrea, Rubino Rosa, Reginella Paolo, Vilardi Armando, Vivona Leonardo**, limitatamente al giudizio di 1° grado , ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente;
- 2) Di autorizzare Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati , a stare in giudizio nei ricorsi in premessa citati, alla proposizione di eventuale ricorso incidentale, proposizione di motivi aggiunti, all'impugnazione autonoma di eventuale provvedimento cautelare lesivo degli interessi dell'Ente conferendo ampio mandato giusta e separata procura speciale;

PROPONENTE
Responsabile di Procedimento
IL DIRIGENTE DI SETTORE
D.ssa Chirchirillo Francesca



LA GIUNTA COMUNALE

Vista la superiore deliberazione avente per oggetto: Lite Accurso Francesco + 17 contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.e. al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati .

Ritenuto di dovere procedere alla sua approvazione;
Visti i parere resi ai sensi di legge;
Visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;
ad unanimità di voti espressi palesemente

DELIBERA

Approvare la superiore proposta di deliberazione avente per oggetto:
Lite Accurso Francesco + 17 contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati .

CONTESTUALMENTE

Ravvisata l'urgenza di provvedere;
Visto l'art. 12 della L.R. 44/91;
Con voti unanimi espressi palesemente;

DELIBERA

Dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo.

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

Autografo
gab

TRIBUNALE DI TRAPANI

ATTO DI CITAZIONE

I Sig.ri 1) Accurso Francesco nato in Alcamo il 18/1/1961 C.F. CCRFNC61A18A176X; 2) Bonventre Vincenzo nato in Alcamo il 31/1/1950 C.F. BNVCN50A31A176X; 3) Ciacio Biagio nato in Alcamo il 19/11/1955 C.F. CCIBGI55S19A176U, 4) Coraci Damiano nato in Alcamo il 6/1/1963 C.F. CRCDMN63A06A176N, 5) Di Filippi Gioacchino nato in Palermo il 21/4/1953 C.F. DFLGCH53D21G273G, 6) Di Giorgio Giuseppe nato a Campofiorito il 5/3/1962 C.F. DGRGPP62E05B535G, 7) Impellizzeri Stefano nato in Alcamo il 27/9/1961 C.F. MPLSFN61P27A176L, 8) Ingrassia Giuseppe nato in Alcamo 28/8/1964 C.F. NGRGPP64M28A176I, 9) Intravaia Gaetano nato in Alcamo il 3/6/1973 C.F. NTRGTN73H03A176Q, 10) Lauria Giuseppe nato in Alcamo il 3/9/1949 C.F. LRAGPP49P03A176S, 11) Maniscalchi Vincenza nata in Alcamo il 13/10/1964 C.F. MNSVCN64R53A176N, 12) Messina Vincenzo nato in Castellammare del Golfo il 23/5/1949 C.F. MSSVCN49E23C130Z, 13) Onesto Eleonora nata in Alcamo il 1/3/1965 C.F. NSTLNR65C41A176V, 14) Piscitello Andrea nato in Alcamo il 27/8/1956 C.F. PSCNDR56M27A176L, 15) Rubino Rosa nata in Alcamo il 28/10/1948 C.F. RBNRSA48R68A176O, 16) Reginella Paolo nato in Alcamo il 21/4/1965 C.F. RGNPLA65D21A176A, 17) Vilardi Armando nato in Alcamo il 8/7/1957 C.F. VLRRND57L08A176E, 18) Vivona Leonardo nato in Alcamo 1/4/1962 C.F. VVNLRD62D01A176P, tutti residenti in Alcamo, rappresentati e difesi dall'Avv. Giovanni Ruisi (C.F.: RSU GNN



Copia

Prot. n. 52585 del 11 NOV. 2014
Assegnata al Settore _____
il 11 NOV. 2014 il Segretario Generale _____

ceon. 9403/x

07 NOV. 2014

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

63T17 L331W) per mandato in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Alcamo via Nicolò Tommaseo n.36,(le comunicazioni di cancelleria possono essere trasmesse al numero di fax 092421275, o indirizzo pec: avv.giovaniruisi@legalmail.it)

PREMETTONO IN FATTO

gli attori sono dipendenti a tempo pieno ed indeterminato ed in servizio presso il Corpo di Polizia Municipale del Comune di Alcamo.

Gli stessi oltre ad espletare il servizio di agenti di Polizia Municipale nel rispetto di specifici turni diurni e notturni feriali, nonché di turni diurni e notturni festivi, hanno prestato lavoro straordinario sia nei giorni feriali che festivi diurni e notturni. Inoltre sono stati chiamati ad assicurare, al di fuori della normale attività di servizio di agente di Polizia Municipale, il servizio di " Pronto Intervento" istituito dal Comune di Alcamo al fine di fronteggiare " eventi che possono determinare situazioni di pericolo o pregiudicare il qualunque modo la garanzia della pubblica privata incolumità...".

Il Comune di Alcamo, come risulta dalle determinazioni adottate negli anni 2004, 2005, 2006, 2007 da parte del Dirigente del Settore Personale che si allegano in atti, a fronte dell'espletamento del servizio di pronta reperibilità, delle turnazioni e del lavoro straordinario, ha liquidato il trattamento accessorio di cui sopra nelle annualità successive rispetto a quello in cui il servizio è stato effettivamente espletato e segnatamente:

ANNO DI IMPOSTA 2004:

a) con la determinazione n. 480 del 26/2/2004 sono stati liquidati i

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

compensi per " servizio di turnazione " prestato nell'anno 2003;

b) con la determinazione n. 736 del 26/3/2004 sono stati liquidati i compensi per il servizio di " pronta reperibilità" espletato nell'anno 2003;

c) con la determinazione n. 1112 del 13/5/2004 sono stati liquidati i compensi " per lavoro straordinario" svolto nell'anno 2003;

ANNO DI IMPOSTA 2005:

a) con la determinazione n. 2872 del 14/12/2004 sono stati liquidati i compensi " per lavoro straordinario prestato durante le chiamate di pronta reperibilità" svolto nell'anno 2003;

b) con la determinazione n. 619 del 21/3/2005 sono stati liquidati i compensi per " servizio di turnazione" svolto nell'anno 2004;

c) con la determinazione n. 1064 del 9/5/2004 sono stati liquidati i compensi spettante per " lavoro straordinario" prestato nell'anno 2004;

d) con la determinazione n. 1282 del 6/6/2005 sono stati liquidati i compensi per il " servizio di pronta reperibilità" svolto nell'anno 2004;

ANNO DI IMPOSTA 2006:

a) con la determinazione n. 2809 del 23/11/2005 sono stati liquidati i compensi " per lavoro straordinario prestato durante le chiamate di Pronta Reperibilità" svolto nell'anno 2004;

b) con la determinazione n. 1021 del 4/5/2006 sono stati liquidati i compensi per " lavoro straordinario" svolto nell'anno 2005;

c) con la determinazione n. 1135 del 17/5/2006 sono stati liquidati i compensi per il "servizio di pronta reperibilità" prestato nell'anno 2005";

d) con la determinazione n. 1136 del 17/5/2006 sono stati liquidati i

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

compensi per il " servizio di turnazione" svolto nell'anno 2005;

ANNO DI IMPOSTA 2007:

a) con la determinazione n. 186 del 22/1/2007 sono stati liquidati i compensi per " lavoro straordinario prestato durante le chiamate di Pronto Reperibilità" svolto nell'anno 2005;

b) con la determinazione n. 1067 del 20/4/2007 sono stati liquidati i compensi per " lavoro straordinario" svolto nell'anno 2006;

c) con la determinazione n. 1382 dell'11/6/2007 sono stati liquidati i compensi per " servizio di turnazione" svolto nell'anno 2006;

d) con la determinazione n. 1383 dell'11/6/2007 sono stati liquidati i compensi per il servizio di " Pronto Reperibilità" svolto nell'anno 2006;

ANNO DI IMPOSTA 2008:

a) con la determinazione n. 3074 del 14/12/2007 sono stati liquidati i compensi per " lavoro straordinario prestato durante le chiamate di Pronto Reperibilità" nell'anno 2006;

b) con la determinazione n. 930 del 9/4/2008 sono stati liquidati i compensi per il servizio di " pronta reperibilità" svolto nell'anno 2007;

c) con la determinazione n. 1146 del 9/5/2008 sono stati liquidati i compensi per " lavoro straordinario" svolto nell'anno 2007;

d) con determinazione n. 1715 del 17/7/2008 sono stati liquidati i compensi per " lavoro straordinario prestato durante le chiamate di Pronto Reperibilità" svolto nell'anno 2007;

Inoltre il Comune di Alcamo, nella qualità di sostituto di imposta, ha erroneamente applicato sulle somme percepite in ritardo dagli attori il

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

regime della tassazione ordinaria risultando più sfavorevole, rispetto al regime della tassazione separata, imponendo in tal modo a questi ultimi il pagamento di maggiori imposte, come accertato a mezzo consulenza fiscale a firma della Dott.ssa Daniela Cammarata che si allega in atti.

In particolare secondo la consulenza tecnica redatta dalla Dott.ssa Cammarata, gli attori hanno versato per l'anno 2003, 2004, 2005, 2006, e 2007 maggiori imposte rispetto a quelle che dovevano essere versate e ciò perchè il Comune di Alcamo, nella qualità di sostituto di imposta non ha fatto applicazione dell'art. 17 del DPR N. 917/96 che prevede l'applicazione della tassazione separata sugli emolumenti accessori percepiti in ritardo. I maggiori importi versati dagli attori sono calcolati nei prospetti di riliquidazione IRPEF per gli anni di imposta dal 2003 al 2007 allegati alla perizia sopra richiamata e che si producono in atti.

Con istanza del 28/11/2012 ricevuta dal Comune di Alcamo in data 3/12/2012 prot. n. 70471 gli attori hanno formulato richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali dagli stessi subiti in conseguenza della errata sottoposizione da parte del Comune di Alcamo al regime della "tassazione ordinaria" degli emolumenti percepiti in ritardo per gli anni di imposta in questione.

Tale istanza è rimasta inevasa.

DIRITTO

ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del DPR N. 917/1986 (T.U.I.R.) sono fiscalmente considerati emolumenti arretrati e, pertanto, **sono soggetti a tassazione separata, tutte quelle somme che vengono corrisposte**

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti,
per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, comprese le pensioni e gli assegni equiparati.

La ratio della predetta disposizione è quella di evitare che, nei casi di redditi percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuti in periodo di imposta precedenti quello incorso, il sistema della progressività delle aliquote possa determinare un pregiudizio per il contribuente, con una lesione del principio della capacità contributiva;

La tassazione separata consiste nel calcolare l'imposta in misura diversa dagli altri redditi. La particolarità dei redditi per i quali si applica la cosiddetta tassazione separata consiste nel fatto che essi, pur assumendo rilevanza fiscale al momento in cui sono percepiti, si formano nel corso di uno o più periodi di imposta precedenti (redditi di formazione pluriennale).

La loro imputazione e tassazione in un solo periodo di imposta comporterebbe per il contribuente, a causa della progressività delle aliquote IRPEF, un carico fiscale molto elevato ed illegittimo.

Per evitare proprio che redditi di formazione pluriennale siano assoggettati alle aliquote progressive applicabili nell'anno in cui sono percepiti, è stato individuato un criterio in base al quale tali redditi si considerano, ai fini della tassazione, separatamente dagli altri redditi posseduti nello stesso periodo di imposta, mediante l'applicazione di un'aliquota calcolata in base al particolare procedimento previsto dall'art. 21 del T.U.I.R.

DE
TIF
S

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

Tale ultima normativa prevede che per determinare l'imposta da versare sugli emolumenti arretrati, deve essere applicata l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto percepito dal contribuente nel biennio anteriore all'anno in cui sorge il diritto alla percezione.

Su tale reddito medio si calcola l'IRPEF in base alle aliquote vigenti e quindi l'incidenza media di tale imposta sul reddito medio. Tale percentuale è l'aliquota da applicare al reddito.

Nella fattispecie il ritardo cumulato dal Comune di Alcamo per l'erogazione degli emolumenti in questione dovuti per gli anni di cui in ricorso (2003 – 2004- 2005-2006) in nessun caso risulta fisiologico rispetto ai tempi tecnici alla stessa necessari per la loro corresponsione, né risulta conforme a quello ordinariamente connesso ad analoghe procedure utilizzate da altri sostituti di imposta per il pagamento di siffatti emolumenti;

conseguentemente non v'è dubbio che il Comune di Alcamo, per le ragioni sopra ampiamente esplicitate, avesse nel caso di specie, il preciso obbligo di applicare agli emolumenti retributivi in questione (turnazioni, pronta reperibilità, lavoro straordinario) percepiti dagli attori in ritardo, il più favorevole regime della c.d. tassazione separata ex art. 17 del T.U.IR., trattandosi di compensi effettivamente erogati oltre il termine di legge del 12 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, senza che siffatta circostanza possa in alcun modo addebitarsi agli attori né tantomeno possa considerarsi fisiologica rispetto (ad asseriti ed invero inesistenti) tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi. Ed infatti in casi analoghi al presente, le amministrazioni comunali

TRAPANI
P.S. 1000
P.S. 1000

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

17) Vilardi Armando: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.474,11;

18) Vivona Leonardo: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.475,25;

per un totale complessivo di euro 25.121,29 versati in più dal Comune di Alcamo nella sua qualità di sostituto d'imposta rispetto a quanto lo stesso sarebbe stato tenuto ad effettuare mediante l'applicazione del regime della tassazione separata più favorevole per i propri dipendenti.

La fattispecie in oggetto è stata esaminata anche dall'Amministrazione Finanziaria la quale, con nota prot. n. 114791 dell'Agenzia delle Entrate di Trapani che si produce in atti, ha confermato che " in applicazione di quanto stabilito dall'art. 17 del DPR. N.917/86, sono fiscalmente considerati emolumenti arretrati e, pertanto, sono soggetti a tassazione separata, tutte quelle somme che vengono corrisposte per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti".

Pertanto è pacifico e non vi è neanche alcuna contestazione tra Ente impositore e soggetto tenuto all'imposta circa l'applicazione dell'art.17 del TUIR alla fattispecie in oggetto.

E' di palese evidenza pertanto l'inadempimento contrattuale ex art.1218 del c.c. in cui è incorso il Comune di Alcamo, per avere lo stesso non fatto applicazione dell'art. 17 del DPR N. 917/96 che prevede in maniera chiara e specifica il regime della tassazione " separata" per gli emolumenti accessori percepiti dagli attori nell'anno successivo rispetto all'anno in cui il relativo servizio è stato prestato. Modalità di tassazione quest'ultima confermata anche dall'Amministrazione Finanziaria.

Conseguentemente è chiaro ed evidente che emergono gravi ed evidenti

TRAPANI
A. EGRO
P. M. C.

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

profili di responsabilità contrattuale da parte del Comune di Alcamo il quale, nella sua qualità di sostituto di imposta, nell'adempimento dei propri obblighi di legge ha palesemente errato nell'applicare il regime della "tassazione ordinaria" sugli emolumenti accessori "arretrati".

Tale errato sistema di tassazione operato dal Comune di Alcamo ha comportato per gli attori il pagamento di maggiori imposte sul reddito che non erano dovute e di conseguenza un danno di natura patrimoniale di cui oggi con il presente atto se ne chiede il risarcimento ai sensi e per gli effetti dell'art. 1223 del codice civile.

Tanto premesso e ritenuto gli attori come sopra rappresentati e difesi

CITANO

il Comune di Alcamo in persona del suo Sindaco pro-tempore con sede in Alcamo piazza Ciullo Palazzo Comunale;

a comparire avanti il Tribunale di Trapani, per l'udienza del 20/3/2015 con invito a costituirsi in cancelleria nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nella forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire a detta udienza, con l'avvertimento che la costituzione oltre il menzionato termine implica la decadenza dei diritti di difesa di cui all'art. 38 e 167 del c.p.c., per ivi sentire far accogliere le seguenti conclusioni

PIACCIA AL TRIBUNALE

reietta ogni contraria istanza eccezione e difesa,
accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 1218 del codice civile la responsabilità per inadempimento contrattuale del Comune di Alcamo, per avere quest'ultimo omesso, nella sua qualità di sostituto di imposta, di

NOTA
a. 9

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

sono solite eseguire il pagamento di siffatti emolumenti con scadenza mensile o al più bimestrale e giammai a distanza di una intera annualità.

La sottoposizione dei compensi per turnazioni, per pronta reperibilità, e per il lavoro straordinario percepiti nell'anno successivo rispetto a quello in cui il relativo servizio è stato effettivamente svolto al regime della c.d. tassazione ordinaria, ha comportato per gli attori il pagamento di maggiori imposte sul reddito che secondo il prospetto redatto dal consulente di parte Dott.ssa Cammarata sono stati così specificatamente quantificati:

- 1) Accurso Francesco: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.883,28;
- 2) Bonventre Vincenzo: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.520,78
- 3) Ciacio Biagio: per gli anni dal 2003 al 2005 euro 531,64;
- 4) Coraci Damiano: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.337,27;
- 5) Di Filippi Gioacchino: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.354,71;
- 6) Di Giorgio Giuseppe: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.420,09;
- 7) Impellizzeri Stefano: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.669,90;
- 8) Ingrassia Giuseppe: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.425,19;
- 9) Intravaia Gaetano: per gli anni dal 2003 al 2007 euro 1.355,07;
- 10) Lauria Giuseppe: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.238,73;
- 11) Maniscalchi Vincenza: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.717,59;
- 12) Messina Vincenzo: per gli anni dal 2003 al 2007 euro 1.706,77;
- 13) Onesto Eleonora: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.249,99;
- 14) Piscitello Andrea: per gli anni dal 2003 al 2005 euro 1.378,56;
- 15) Rubino Rosa: per gli anni dal 2003 al 2006 euro 1.609,23;
- 16) Reginella Paolo: per gli anni dal 2003 al 2006 eruro 1.333,13;

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

applicare agli emolumenti accessori percepiti dagli attori negli anni successivi rispetto al periodo in cui hanno espletato i loro servizi, il regime della tassazione separata prevista dall'art. 17 del DPR N. 917/1986.

accertare e dichiarare di conseguenza la negligenza del Comune di Alcamo per non avere esattamente adempiuto, nella sua qualità di sostituto di imposta, alla propria obbligazione di legge nei confronti degli attori.

Accertare e dichiarare che gli attori in conseguenza della responsabilità del Comune di Alcamo per l'inadempimento contrattuale hanno diritto, ai sensi degli artt. 1218 e 1223 del c.c. al risarcimento del danno patrimoniale consistente negli esborsi delle somme da ciascuno degli attori sostenute per il pagamento di imposte non dovute e che sono stati quantificati e rappresentati nella consulenza di parte a firma della Dott.ssa Daniela Cammarata prodotta in atti;

Liquidare pertanto agli attori a titolo di danno patrimoniale le seguenti somme e precisamente:

ad Accurso Francesco euro 1.883,28; a Bonventre Vincenzo euro 1.520,78; a Ciacio Biagio euro 531,64; a Coraci Damiano euro 1.337,27; a Di Filippi Giocchino euro 1.354,71; a Di Giorgio Giuseppe euro 1.420,09; a Impellizzeri Stefano euro 1.669,90; a Ingrassia Giuseppe euro 1.425,19; a Intravaia Gaetano euro 1.335,07; a Lauria Giuseppe euro 1.238,73; a Maniscalchi Vincenza euro 1.717,59; a Messina Vincenzo euro 1.706,77; a Onesto Eleonora euro 1.249,99; a Piscitello Andrea euro 1.378,56; a Rubino Rosa euro 1.069,23; a Reginella Paolo euro 1.333,13; a Vilardi Armando euro 1.474,11; a Vivona Leonardo euro 1.475,25; oltre agli

TRAPANI
PUBBLICITÀ

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

interessi legali dal giorno dell'esborso all'effettivo soddisfo;

Liquidare inoltre le spese della consulenza tecnica contabile sostenute dagli attori pari ad euro 130,00 per ciascuno;

Con vittoria di spese e competenze del giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Determinazione del Comune di Alcamo n. 480 del 26/2/2004; n.736 del 26/3/2004;n. 1112 del 13/5/2004;2872 del 14/12/2004;
- 2) Determinazione del Comune di Alcamo n. 619 del 21/3/2005; n. 1064 del 9/5/2005; n. 1282 del 6/6/2005; n. 2809 del 23/11/2005;
- 3) Determinazioni del Comune di Alcamo n. 1021 del 4/5/2006; n. 1135/2006 del 17/5/2006; n. 1136 del 17/5/2006;
- 4) Determinazioni del Comune di Alcamo n. 186 del 22/1/2007; n. 1067 del 20/4/2007; n. 1382 del 11/6/2007; n. 1383 del 11/6/2007; n. 3074 del 14/12/2007;
- 5) Istanza del 3/12/2012 trasmessa al Comune di Alcamo Prot. n. 70471;
- 6) Nota dell'Agenzia delle Entrate di Trapani del 19/11/2012 Prot. n. 114791.

Il sottoscritto procuratore dichiara che il valore della causa, ai sensi del D.P.R. 115/2002 è di euro 25.700,00.

Alcamo li 30/8/2014

In via istruttoria chiede ammettersi C.T.U. al fine di determinare la maggiore imposta sul reddito versata dal Comune di Alcamo e non dovuta per gli anni di imposta 2003, 2004, 2005, 2006, 2007.

Salvo ogni altro diritto.

AVV. GIOVANNI RUISI
VIA NICOLO' TOMMASEO N.36
91011 ALCAMO

Avv. Giovanni Ruisi




PROCURA

Noi sottoscritti deleghiamo a rappresentarci e difenderci in ogni stato e grado del presente giudizio compreso quello di esecuzione, ed in ogni altro giudizio comunque connesso e dipendente, l'Avv. Giovanni Ruisi conferendo allo stesso ogni facoltà di legge, compresa quella di farsi sostituire, di transigere, conciliare, incassare, quietanzare, di procedere ad ogni eventuale chiamata in causa e di rinunciare agli atti del giudizio. Acconsentiamo altresì l'utilizzo dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell'art.23 D.LGS. 196/2003 nella misura necessaria all'espletamento del presente mandato.


Accurso Francesco




Carci Damiano




Impelizzeri Stefano




Lauria Giuseppe




Bonventre Vincenzo




Di Filippi Giocchino




Ingrassia Giuseppe




Maniscalchi Vincenza




Ciacio Biagio




Di Giorgio Giuseppe



Intravaia Gaetano



Messina Vincenzo



TRAPANI
A. B. B. C. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z.

Poste Italiane

.....
Ufficio: ALCAMO CENTRO
ID Uff.: 64112
.....

Zona- Prog: 12 - 1
Mazzetto: 6411200120014315
Consegna di: Atti Giudiziari
Codice: 766343262867



Destinatario: COMUNE DI ALCAMO
Qualifica: Al servizio del destinatario
Desc. Ricev.: INCARICATA
Ricevuta rit.: 766260707140

Copia Cliente

.....
Data: 11/11/2014 11.21.32

UFFICIO UNICO - NOTIFICAZIONI ED ESECUZIONI
TRIBUNALE DI TRAPANI

SERVIZIO NOTIFICAZIONI ATTI GIUDIZIARI

N. 9403/A del Cronol. Civile Penale

UFFICIALE GIUDIZIARIO Enrichetta Calandra
UFFICIALE GIUDIZIARIO



Postaraccomandata
AR
ID 766343262867 91011
64030 91100 TRAPANI 4 (TP)
1-PT011556

Posteitaliane

08.11.2014 09.14
Euro 008.55

Enrichetta Calandra 11-11-14
Ore 12,12



COMUNE DI ALCAMO - IMPERSONA
DA SUE SIN OACO PRO-TEM PORE
CONTRORE NEL PALAZZO COMUNALE -
PIAZZA MULLO
91011 ALCAMO (TP)

Il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 5 della L.R. 10/91, propone la seguente deliberazione avente ad oggetto:
Lite Accurso Francesco + 17 contro Comune di Alcamo - autorizzazione a resistere in giudizio innanzi al Tribunale di Trapani ai sensi dell'art. 417 bis del c.p.c. al Segretario Generale Dott. Cristofaro Ricupati

Vista la legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame alle vigenti disposizioni;

Verificata, altresì, la regolarità dell'istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento, secondo quanto previsto dalla L. 241/90 come modificata dalla L. 15/2005 e s.m.i.

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. i) punto 01 della L.R. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione di cui all'oggetto con riferimento:

Alcamo, li 20-11-2014

Il Dirigente di Settore
Dott. Marco Casio

Il sottoscritto Dirigente del Servizio FINANZIARIO

Vista la Legge Regionale 11/12/1991 n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Verificata la rispondenza della proposta di deliberazione in esame allo strumento finanziario;

Ai sensi dell'art.1, comma 1 lett. i) punto 01 della L.R. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni, esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Alcamo, li **20 NOV 2014**

Il Dirigente di Settore
Dott. Sebastiano Luppino

Letto approvato e sottoscritto _____

IL SINDACO
F.to Bonventre Sebastiano

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Coppola Vincenzo

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li

Il segretario Generale

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art.11, comma 1, L.R. 44/91 e s.m.i.)

N. Reg. pubbl. _____

Certifico io sottoscritto Segretario Generale su conforme dichiarazione del Responsabile Albo Pretorio, che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 30/11/2014 all'Albo Pretorio nonchè sul sito web www.comune.alcamo.tp.it ove rimarrà esposto per gg. 15 consecutivi

Il Responsabile Albo Pretorio

IL SEGRETARIO GENERALE
Cristofaro Ricupati

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27/11/2017

- Decorsi dieci giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91)
- Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12 comma 2, L.R. 44/91)

Dal Municipio _____

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Cristofaro Ricupati